R.C.P. n. 1/2016

IL TRIBUNALE DI MACERATA

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Gianfranco Coccioli Presidente
- dott. Luigi Reale Giudice
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/11/2017, ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 10/06/2016 dalla CETRA s.r.l. in liquidazione (già Bora s.p.a.) con sede legale in Civitanova Marche (P.I. 01299450443), in persona liquidatore, sig.ra Raffaela Bora, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Principi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Macerata, via Annibali n. 15, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 13/01/2016;

premesso che:

- in data 12/01/2016 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, *ex* art. 161, co. 6, l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Macerata;
- con provvedimento del 13/01/2016 il Tribunale ha fissato il termine fino al l'11/04/2016 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 07/04/2016 , ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., il Tribunale ha concesso alla ricorrente una proroga del suddetto termine sino all'11/06/2016;
- in data 10/06/2016 la società ha tempestivamente depositato la proposta di concordato (pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese in pari data, e comunicata al P.M. in sede in data 13/06/2016), allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 14/06/2016 il Tribunale ha disposto. la convocazione della società proponente dinanzi a sé per l'udienza del 13/07/2016;
- all'udienza del 13/07/2016 la società proponente ha depositato memoria, insistendo per l'ammissione al concordato preventivo
- con decreto depositato in data 05/08/2016, ai sensi dell'art. 163 l.f., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale il dott. Renzo Telloni e ha fissato in data 09/11/2016 l'adunanza dei creditori;
- all'udienza del 09/11/2016, vista l'impossibilità di concludere le operazioni di voto, si rinviava all'udienza del 16/11/2016;
- all'esito dell'adunanza dei creditori, e atteso il decorso del termine previsto dall'art. 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, con relazione depositata in data 04/01/2017 il commissario giudiziale ha attestato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, co. 1, l.f., rappresentando il raggiungimento di voti favorevoli complessivi, dunque, pari al 51,97%;
- con provvedimento del 10/01/2017, il gd., alla luce di quanto disposto dalla l. 229/2016 di conversione del Decreto Legge n. 189/16, con la quale veniva confermata la sospensione di tutti

Firmato Da: CIMARELLI SAMANTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 121210

i termini relativi alle procedure esecutive e concorsuali, rilevando che l'adunanza dei creditori nella procedura in oggetto, tenutasi il 16/11/2016, ricadeva nel periodo di sospensione e che dovevano ritenersi sospesi i termini per il deposito delle dichiarazioni di voto, disponeva che il Commissario avvisasse i creditori del fatto che avrebbero potuto depositare le dichiarazioni di voto nei 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di sospensione (31/07/2017), invitandolo a depositare nuova relazione in merito all'esito della votazione, decorsi tali 20 giorni;

- con decreto del 27/09/2017 il Tribunale, udita la relazione del giudice delegato in ordine al raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, l.f. e vista la istanza del Commissario giudiziale, fissava in data 22/112017, l'udienza ex art. 180, co. 1, l.f. per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio, disponendo la pubblicazione del provvedimento a norma dell'art. 17 l.f. e la sua notificazione a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- la società ricorrente ha, quindi, iscritto a ruolo la causa di omologazione e si è costituita in giudizio, chiedendo l'omologa del concordato preventivo;
- in data 10/11/2017 il commissario giudiziale (il quale, non costituendosi in giudizio, non ha assunto la veste di parte del giudizio di omologazione, mantenendo la veste di ausiliario del giudice: v. Cass. 18987/2011; Cass. 10632/07; Cass. 7152/92; Cass. 178/87) ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 180, co. 2, l.f., esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato;
- all'udienza del 22/11/2017 la società ricorrente ha insistito per l'omologazione del concordato, e il Tribunale, preso atto della regolarità delle notificazioni, si è riservato di decidere;

ritenuto che,

quanto alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione:

- il giudizio di omologazione (che, invero, costituisce la fase conclusiva dell'unitaria procedura di concordato: v. Cass. 11439/92), nel caso in cui non vengano proposte opposizioni, si sostanzia in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto non soggetto a gravame (v. le motivazioni di Cass. 67/85, da attualizzarsi alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute);
- quanto all'oggetto del giudizio, la mancanza di opposizioni comporta che, ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (v., per tutte, Cass., SS.UU., 1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura; dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e

Firmato Da: CIMARELLI SAMANTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 121210

opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non siano emersi atti di frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 10778/2014; Cass. 2250/85; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 21901/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011; v. anche, nella giurisprudenza di merito: App. Salerno, 19 ottobre 2010, in Il fallimento, 2011, 338; Trib. Napoli, 26 maggio 2010 e Trib. Pescara, 16 ottobre 2010, entrambe in www.ilcaso.it);

- resta invece affidata esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta, alle probabilità di successo del piano e a tutti gli altri aspetto che presentino margini di opinabilità, rispetto ai quali il Tribunale deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa del professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f. (v. le già citate Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 21901/2013, Cass. 11014/2013 e Cass. 18864/2011, nonché, da ultimo, Cass. 2130/2014);
- nel caso di specie, può anzitutto esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità formale della procedura, sia per quanto concerne il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
- tuttavia, non può dirsi lo stesso in relazione alla concreta fattibilità giuridica del concordato; vanno richiamate, a questo proposito, le considerazioni espresse dal commissario giudiziale nel parere *ex* art. 180, co. 2, l.f. relativamente alle criticità legate ai due aspetti della difficoltà del recupero dei crediti e della svalutazione del marchio. In conclusione, il Commissario giudiziale ha evidenziato che, nel caso di specie, è assente il requisito del pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, ritenendo che la soddisfazione possa, invece, attestarsi a circa il 7%.
- Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 160, comma 4, così come novellato dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, "*in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*". In relazione alla portata effettiva di tale disposizione, secondo un primo orientamento, il debitore, nella proposta di concordato deve assumere necessariamente un'obbligazione di pagamento di carattere monetario nei confronti dei creditori chirografari. A questa interpretazione si sono uniformati, nelle loro linee guida, i Tribunali di Roma e di Bergamo i quali, a sostegno della natura obbligatoria della soglia, richiamano l'art. 161, comma 2 lett. e), l.fall., in forza del quale "*la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore*". Tale disposizione, anch'essa introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, attraverso l'uso delle parole *"deve indicare"* sancirebbe un obbligo del proponente di attribuire a tutti i creditori un'utilità economica che, nel caso di concordato liquidatorio, per i creditori chirografari è rappresentata dal pagamento della quota, normativamente stabilita nel 20% del credito. (cfr. le linee guida Tribunale Roma e la circolare operativa Tribunale di Bergamo; nello stesso senso Tribunale Milano 7 aprile 2016 e Trib. Palermo 25 maggio 2016). Un altro orientamento, invece, esclude, che la norma di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall., contenga elementi testuali tali da ritenere che l'ammissibilità della domanda di concordato sia condizionata all'assunzione di un'obbligazione di pagamento della percentuale indicata dal debitore. Secondo questo orientamento, se il legislatore avesse voluto introdurre un obbligo avrebbe utilizzato un'espressione specifica quale "*obbligarsi*" o "*impegnarsi*", comunque diversa da "*assicurare il*

Firmato Da: CIMARELLI SAMANTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 121210

pagamento"; conseguentemente la disposizione attribuirebbe al creditore soltanto l'onere di *"proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari"* (Trib. Pistoia 29 ottobre 2016 ne *Ilfallimentarista.it* 2015, con nota di Ravina; Trib. Firenze 8 gennaio 2016 in www.ilcaso.it). Questo tribunale ritiene di aderire alla prima e più rigorosa interpretazione, ritenendo la natura obbligatoria della soglia, in relazione a quanto stabilito dall'art. 161, comma 2, lett e) fall.; una diversa prospettazione finirebbe, infatti, per abrogare la riforma dell'art. 160 l.f. riportando i limiti di sindacato del Tribunale nell'alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza ante novella: l'imposizione della assunzione della obbligazione dell'imprenditore di soddisfare nella percentuale minima del 20% i creditori chirografari non può che assumere, dunque, una valenza penetrativa dei poteri di controllo e sindacato della proposta da parte del Tribunale. E' evidente che, nel caso di specie, la proposta non può ritenersi idonea a fornire quella necessaria "assicurazione di pagamento" prevista dalla legge, attesa la irrisoria percentuale che residuerebbe in favore dei chirografari, che incide negativamente sulla fattibilità giuridica della proposta. Peraltro, il Commissario giudiziale, nella sua relazione, ha precisato di non poter indicare, allo stato una esatta percentuale di soddisfacimento, in presenza di plurimi fattori idonei ad incidere in maniera significativa sulla percentuale di soddisfacimento stessa, la quale appare, quindi, allo stato, assolutamente incerta e indeterminata, in palese violazione dell'art. 160 l.f.

- per le ragioni sopra esposte, vista la non persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, in particolare, della fattibilità giuridica del piano concordatario, il Tribunale ritiene che non sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del concordato preventivo;

P.Q.M.

visti gli artt. 179 e 162 l.f.,

DICHIARA INAMMISSIBILE

la proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 10/06/2016 dalla CETRA s.r.l. in liquidazione (già Bora s.p.a.) con sede legale in Civitanova Marche (P.I. 01299450443), in persona liquidatore, sig.ra Raffaela Bora.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 6/12/2017.

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Tiziana Tinessa*)

Il Presidente
(*dott. Gianfranco Coccioli*)

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, li 15/12/2018
Il Funzionario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Samanta Cimarelli

Firmato Da: CIMARELLI SAMANTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 121210